




Business Unit Vendita alla Maggior Tutela  
di Amet Spa

Sede Legale  
Piazza Plebiscito, 20 - 76125 TRANI (BT)  
Sede Operativa  
Lungomare Chiarelli, s.n.

Codice Fiscale e Partita IVA 04938250729  
REA 355863 BA  
Capitale Sociale € 11.513.410  
Società soggetta a direzione e coordinamento  
del Comune di Trani - Socio Unico

ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA ORGANIZZATO PER LA  
VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA DENOMINATO "SERVIZIO  
ELETTRICO TRANI"



ALLEGATO 1

DISCIPLINARE DI GARA

**SOMMARIO**

1. PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE.....	2
1.1. DEFINIZIONI .....	2
1.2. CONTESTO NORMATIVO .....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI E DATA ROOM.....	4
2.1. DOCUMENTI DI GARA .....	4
2.2. CHIARIMENTI.....	5
2.3. COMUNICAZIONI.....	5
3. OGGETTO DELLA PROCEDURA. VALORE DEL RAMO D’AZIENDA.....	5
3.1. DESCRIZIONE DEL RAMO D’AZIENDA.....	5
3.2. IMPORTO A BASE D’ASTA.....	6
4. REQUISITI GENERALI .....	6
5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	6
5.1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	6
5.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	7
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	8
7. CONTENUTO DEL PLICO DELL’OFFERTA.....	9
7.1. BUSTA “A”.....	9
7.1.1. CAUZIONE PROVVISORIA .....	10
7.2. BUSTA “B” .....	10
8. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE .....	11
8.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	11
9. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI.....	11
10. OPERAZIONI DI GARA .....	11
10.1. APERTURA DEI PLICHI.....	12
10.2 APERTURA DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA .....	12
11. AGGIUDICAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI.....	12
11.2. ACCESSO AGLI ATTI.....	13
12. STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE.....	13
12.1. DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	13
12.2. STIPULA DEL CONTRATTO .....	13
12.3. CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO.....	14
13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	14
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	15

## 1. PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE

Il presente Disciplinare di Gara è allegato all'Avviso d'Asta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e contiene le norme che disciplinano i seguenti elementi:

- a) le modalità di partecipazione all'asta;
- b) le modalità di compilazione e presentazione delle offerte;
- c) i documenti da presentare a corredo delle stesse;
- d) la procedura di aggiudicazione;
- e) le ulteriori informazioni relative alla procedura indetta da questa Amministrazione per la cessione del ramo d'azienda organizzato per la vendita dell'energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela di proprietà di Amet S.p.A.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento e dall'Avviso d'Asta, si rinvia alle disposizioni e ai principi contenuti nella legislazione sulla Contabilità dello Stato in materia di gare pubbliche (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) e alle disposizioni del Codice civile, per quanto compatibili.

Poiché l'asta non concerne un contratto di appalto ma la compravendita di rami d'azienda, non trova l'applicazione la speciale normativa di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 se non limitatamente alle disposizioni espressamente richiamate.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Romanelli.

### 1.1. DEFINIZIONI

All'interno del presente Disciplinare di Gara e della documentazione di asta, ove non diversamente specificato, si intende per:

- **AMET o Amministrazione:** AMET S.p.A.
- **Autorità o ARERA:** l'Autorità di regolazione per energia elettrica reti e ambiente;
- **Acquirente Unico:** società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., che svolge la funzione di approvvigionamento per i clienti domestici e le piccole imprese, che vengono riforniti nell'ambito del regime di maggior tutela;
- **clienti non domestici diversi dalle microimprese:** i clienti finali titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW;
- **cliente in maggior tutela:** il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela;
- **cliente del mercato libero:** il cliente finale diverso dal cliente in maggior tutela e dal cliente in salvaguardia;
- **Codice:** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., c.d. Codice dei contratti pubblici;
- **componente PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita):** la componente che corrisponde ai costi fissi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti;
- **contratto di trasporto:** il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
- **decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73:** il decreto 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", convertito in legge con la legge n. 125/07;

- **distribuzione:** il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i., per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
- **esercente la maggior tutela:** il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2007, n. 125, eroga il servizio di maggior tutela;
- **esercente la maggior tutela societariamente separato:** la società, separata rispetto all'impresa distributrice territorialmente competente, che eroga il servizio di maggior tutela;
- **micro imprese:** i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- **piccole imprese:** i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- **servizio di maggior tutela o maggior tutela:** il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **servizio a tutele gradualità (STG):** il servizio predisposto dall'ARERA, in via transitoria, per accompagnare il passaggio al mercato libero dei clienti finali per i quali, entro il 2024, è prevista la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato), ai sensi dell'art. 16-ter del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (c.d. decreto *milleproroghe 2022*) convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- **SI:** il Sistema Informativo Integrato di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 129;
- **TIT (Testo integrato trasporto):** l'Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel recante "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023" e successive modifiche e integrazioni;
- **TIUC (Testo integrato unbundling contabile):** il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione, approvato con deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com;
- **TIUF (Testo integrato dell'unbundling funzionale):** l'Allegato A alla deliberazione 296/2015/R/COM recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas";
- **TIV:** il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi approvato con deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, come successivamente modificato e integrato di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (in vigore dal 1° aprile 2023),

## 1.2. CONTESTO NORMATIVO

AMET è la società – interamente partecipata dal Comune di Trani – concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel comune di Trani (BT) giusta Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 08.05.2001 (pubblicato in G.U. n. 170 del 24.7.2001).

L'Amministrazione svolge altresì l'attività di vendita di energia elettrica in maggior tutela esclusivamente verso i clienti finali connessi alla propria rete, senza necessità di separazione societaria (avendo adottato il criterio dell'*unbundling* funzionale) atteso il numero di punti di prelievo inferiore a 100.000 (centomila) attraverso la *business unit* denominata "SERVIZIO ELETTRICO TRANI". L'attività di vendita è rivolta unicamente al mercato della maggior tutela, avendo la società rinunciato ad operare sul libero mercato.

Il suddetto servizio di maggior tutela è stato introdotto sulla scorta della legislazione europea, con decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno optato per un venditore nel mercato libero. Tale servizio è erogato *ex lege* dalle imprese distributrici pubbliche e private, anche mediante la costituzione di apposite società di vendita, con la finalità di accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e di garantire quindi ai clienti finali, da un lato, la continuità del servizio e, dall'altro, la tutela del prezzo.

Nell'ambito della liberalizzazione del mercato elettrico, l'art. 1 commi 60 e 60 bis della L. n. 124/2017, legge annuale per il mercato e la concorrenza, *“fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia”*:

- *“a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e”*;
- *“a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici”*.

Con l'art. 16-ter del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (c.d. decreto milleproroghe 2022) convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, è stato stabilito che *“a decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele gradualità, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica. 2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele gradualità per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica. 3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo”*. Conseguentemente, per le famiglie (ossia i clienti domestici), il superamento, anche per l'elettricità, della tutela di prezzo risulta previsto entro il 10 gennaio 2024, data entro la quale è stabilito sia assegnato il Servizio a Tutele Graduali (STG) ai clienti domestici i quali in quel momento, o precedentemente, non abbiano ancora scelto un fornitore del mercato libero, garantendosi in tal modo la continuità della fornitura di elettricità (la Delibera 29 dicembre 2022 n. 743/2022/R/eel, con riferimento ai clienti domestici dell'energia elettrica, ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure competitive per l'assegnazione del STG da concludersi entro il 10 gennaio 2024, i clienti domestici continuino a essere riforniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della Transizione ecologica).

Per tale ragione, questa Società, preso atto della delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31 marzo 2023, ha disposto, nel rispetto della normativa di settore, la cessione tramite procedura di evidenza pubblica del ramo d'azienda di vendita in maggior tutela “Servizio Elettrico Trani”, valorizzandolo prima della fine *ex lege* del relativo mercato.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI E DATA ROOM**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione relativa all'asta comprende:

- **Avviso d’Asta;**
- **Allegato 1** – Disciplinare di Gara;
- **Allegato 2** – Facsimile dell’istanza di partecipazione;
- **Allegato 3** – Facsimile dell’offerta economica;
- **Allegato 4** – Schema di contratto di cessione del ramo d’azienda;
- **Allegato 5** – Relazione sulla stima del valore economico del ramo di azienda AMET dedicato al servizio di vendita in maggior tutela.

La documentazione è disponibile sul sito internet [www.ametspa.it/blog](http://www.ametspa.it/blog) ed è scaricabile gratuitamente ed illimitatamente **sino alle ore 12:00 del 2 maggio 2023**.

## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC **entro il termine perentorio del 21 aprile 2023 ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **3 (tre) giorni liberi** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet [www.ametspa.it/blog](http://www.ametspa.it/blog).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare di Gara, le comunicazioni tra l’Amministrazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC di cui al paragrafo 2.2, e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di asta.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione; in caso contrario, l’Amministrazione aggiudicatrice declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## 3. OGGETTO DELLA PROCEDURA. VALORE DEL RAMO D’AZIENDA

### 3.1. DESCRIZIONE DEL RAMO D’AZIENDA

L’asta ha per oggetto la cessione del ramo d’azienda organizzato all’esercizio della vendita dell’energia elettrica ai clienti finali in regime di maggior tutela ai sensi del d.l. n. 73/2007.

Il ramo d’azienda oggetto della procedura è costituito da:

- i. *database* contenente i dati anagrafici, contabili e fiscali dei clienti finali in maggior tutela;
- ii. contratti, e relativi allegati, sottoscritti da AMET con i clienti finali di cui al punto i. I clienti sottesi al ramo di azienda in oggetto sono 17.569 (nel 2022);
- iii. liquidità equivalente ai depositi cauzionali corrisposti dai clienti di cui al superiore punto i. per la somministrazione dell’energia elettrica;
- iv. “Contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico S.p.A. e le Imprese Esercenti la vendita ai clienti del servizio di maggior tutela” sottoscritto da AMET ai sensi della deliberazione dell’ARERA n. 76/2008;
- v. marchio “Servizio Elettrico Trani”, registrato;

- vi. costi di ampliamento iscritti tra le immobilizzazioni immateriali finalizzati alla valorizzazione del ramo di vendita dell'energia elettrica ai clienti in maggior tutela. Trattasi delle spese di consulenza regolatoria e giuridica volte alla valorizzazione ed estendere l'utilità del ramo nel tempo. In particolare, sono i costi sostenuti per l'inquadramento dell'iniziativa volta alla cessione del ramo d'azienda di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela in coerenza con il quadro normativo, con le finalità di equilibrio economico e con le potenzialità del mercato e per la definizione della procedura di gara per la cessione del ramo di azienda: bando, capitolato, avvisi, modulistica, contratto di cessione.

Il ramo di azienda in esame si identifica e consiste esclusivamente nelle passività che seguono:

- i. debiti per depositi cauzionali corrisposti dai clienti finali di maggior tutela per la somministrazione dell'energia elettrica.

Sono **esclusi** dal ramo d'azienda e non formano oggetto della procedura:

- le reti, le cabine, i gruppi di trasformazione e quant'altro funzionale alla distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel territorio del Comune di Trani. Conseguentemente, successivamente alla cessione del ramo d'azienda l'attività di distribuzione dell'energia elettrica verrà proseguita in via esclusiva dal Distributore (ADistribuzione Reti Trani);
- tutti gli altri crediti e debiti relativi al ramo d'azienda oltre a quelli espressamente indicati nel presente Disciplinare di Gara.

### 3.2. IMPORTO A BASE D'ASTA

Il prezzo posto a base d'asta è stimato in **Euro 496.378,40** (quattrocentonovantaseimilatrecentosettantotto/40). Sebbene non ricomprese nel prezzo posto a base d'asta, l'aggiudicatario dovrà altresì corrispondere le spese di pubblicazione indicate al paragrafo 11., le spese contrattuali previste al paragrafo 12.2., le spese per il servizio di portabilità del database e quelle rientranti nel novero di cui all'art. 1196 c.c. come richiamate al punto vii) del paragrafo 12.3. nonché gli oneri fiscali e gli altri oneri di legge.

La base d'asta è stata fissata secondo i criteri di cui all'**Allegato 5** – Relazione sulla stima del valore economico del ramo di azienda AMET dedicato al servizio di vendita in maggior tutela.

L'asta sarà aggiudicata sulla base del maggior rialzo sull'importo sopra indicato.

### 4. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

### 5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi 5.1. e 5.2. del presente Disciplinare di Gara.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di Gara.

#### 5.1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Si considerano requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente asta in qualità di società di capitali, costituita nel rispetto dell'art. 9, comma 7 del d.lgs. n. 79/1999;
- b) **alternativamente:**
- b.1) l'esercizio dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, **ovvero**

- b.2) essere “Impresa ammessa/partecipante” ai sensi dell’articolo 1.1 del “Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualı per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 491/2020/R/eel e s.m.i.” pubblicato da Acquirente Unico S.p.A. il 29 gennaio 2021 (nel seguito “Regolamento STGPI”) ovvero
- b.3) essere “Impresa ammessa” ai sensi dell’articolo 1.1 del “Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualı per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 208/2022/R/eel e s.m.i.” pubblicato da Acquirente Unico S.p.A. il 18 novembre 2022 (nel seguito “Regolamento STGMI”).

La documentazione a comprova dei requisiti sopra indicati, che sarà richiesta unicamente al concorrente risultato aggiudicatario, è fornita con le seguenti modalità:

- copia di iscrizione nel registro *sub* lett. a);
- visura camerale storica;
- per i soggetti di cui al **punto b.1.** del paragrafo 5.1, copia del contratto di approvvigionamento dell’energia elettrica con l’Acquirente Unico;
- per i soggetti di cui al **punto b.1.** del paragrafo 5.1, copia del decreto di concessione dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica del distributore di riferimento;
- per i soggetti di cui al **punto b.2.** del paragrafo 5.1, documentazione che attesti il conseguimento della qualifica di “Impresa ammessa/partecipante” ai sensi del Regolamento STGPI;
- per i soggetti di cui al **punto b.3.** del paragrafo 5.1, documentazione che attesti il conseguimento della qualifica di “Impresa ammessa” ai sensi del Regolamento STGMI;
- per i soggetti di cui al **punto b.2. e b.3.** del paragrafo 5.1, ricevuta di consegna di posta elettronica certificata di richiesta di nulla osta dell’Acquirente Unico alla sottoscrizione del contratto di approvvigionamento dell’energia elettrica in caso di aggiudicazione dell’asta;
- schema della struttura di controllo del concorrente (ovvero qualsiasi documento, ad es. Libro Soci, schema grafico sintetico, da cui emerge il rapporto di collegamento, anche indiretto, con il distributore concessionario).

In ragione della peculiarità dei requisiti di capacità tecnica e professionale di carattere strettamente soggettivo richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività svolta dal ramo d’azienda, gli **stessi non sono suscettibili di essere oggetto di avvalimento** od altri negozi giuridici tra privati e **non sono ammessi** a partecipare i raggruppamenti temporanei di imprese.

## 5.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di carattere economico e finanziario sono finalizzati a valutare la capacità delle imprese di vendita di approvvigionarsi e, conseguentemente, di garantire l’esecuzione materiale dei contratti e la fornitura di energia ai clienti finali.

Tale aspetto risulta essenziale al fine di garantire la stabilità del sistema elettrico, minimizzando il rischio di *default* di imprese e la socializzazione dei costi e, pertanto, la necessaria attivazione per i clienti finali dei previsti servizi di ultima istanza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria permettono di verificare adeguati livelli di capacità finanziaria, in considerazione della specificità del servizio di maggior tutela, nonché l’effettiva solvibilità delle imprese, valutata rispetto ai pagamenti verso gli attori del sistema elettrico, al fine di individuarne l’affidabilità verso il sistema stesso:

- a) per i soggetti di cui al **punto b.1.** del paragrafo 5.1.:
- fatturato specifico medio annuo nel settore della vendita dell'energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela – relativamente alla sola componente “PCV” – riferito agli ultimi dodici mesi non inferiore ad € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) IVA esclusa; la comprova del requisito è fornita mediante i bilanci o apposite rendicontazioni approvati/e alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
  - rilascio all'Acquirente Unico delle garanzie previste dal “*Contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico S.p.A e le Imprese Esercenti la vendita ai clienti del servizio di Maggior Tutela*”;
  - in relazione alle fatture per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente Unico, non siano incorsi in due o più ritardi di pagamento in ciascun semestre del 2021;
  - aver servito, alla data del 31 dicembre 2021, una soglia minima di clienti finali in maggior tutela pari a 18.000 considerando solo i punti di prelievo connessi in BT di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) del TIV;
- b) per i soggetti di cui al **punto b.2. e b.3** del paragrafo 5.1.:
- il possesso attuale dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), h), i) e j), rispettivamente, del Regolamento del STGPI e del STGMI riferiti all'anno 2021;
  - aver provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno 2023;
  - aver servito, alla data del 31 dicembre 2021, nel mercato libero e/o nel servizio di maggior tutela almeno 50.000 punti di prelievo di clienti finali di energia elettrica aventi diritto al servizio di maggior tutela;

## **6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano.

Il plico deve pervenire, **a pena di esclusione**, entro le ore **12:00 del 2 maggio 2023 esclusivamente al seguente indirizzo: “AMET S.p.A. Piazza Plebiscito n. 20, Trani (BT)”**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e riportare la dicitura:

**“Asta pubblica per la cessione del ramo d'azienda organizzato per la vendita dell'energia elettrica in maggior tutela denominato “Servizio Elettrico Trani”.**

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della procedura e la dicitura, rispettivamente:

**“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;**

**“B – OFFERTA ECONOMICA”.**

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dall'asta.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte, entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, **a pena di irricevibilità**, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, ulteriori alla sostituzione del plico già consegnato con altro plico entro il termine per la presentazione delle offerte.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compresa la domanda di partecipazione e l'offerta economica, devono **essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore**. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Il dichiarante allega **copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità** (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni concernenti l'asta siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà nuovamente indicata e di produrre un apposito documento attestante la perdurante validità della garanzia prestata in sede di asta fino alla medesima nuova data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione all'asta.

## 7. CONTENUTO DEL PLICO DELL'OFFERTA

Il plico deve contenere al suo interno, **a pena di esclusione dalla procedura**, due distinte buste (busta "A", busta "B") chiuse e sigillate, sui lembi di chiusura, nei modi indicati al precedente art. 6, al fine di garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

### 7.1. BUSTA "A"

Nella busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" il concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione dalla procedura**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione autografa del legale rappresentante (o del procuratore munito dei necessari poteri) dell'operatore economico concorrente, di partecipazione alla procedura per l'acquisto del ramo d'azienda così come descritto ed alle condizioni, nessuna esclusa, previste dall'Avviso d'Asta, dal presente Disciplinare di Gara e dagli allegati di cui al paragrafo 2.2. del presente Disciplinare di Gara, conforme al facsimile di cui all'**Allegato 2** all'Avviso d'Asta;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'**Allegato 2** all'Avviso d'Asta in cui venga indicata:
  - (i) la legittimazione all'esercizio dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in regime di maggior tutela oppure (ii) la qualifica di "Impresa ammessa/partecipante" ai sensi dell'art.1.1 del Regolamento STGPI oppure (iii) la qualifica di "Impresa ammessa" ai sensi dell'art.1.1 del Regolamento STGMI;
  - il possesso dei requisiti di carattere tecnico professionali di cui al paragrafo **5.1.** del presente Disciplinare di Gara;
  - il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo **5.2.** del presente Disciplinare di Gara;

- il possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 4. del presente Disciplinare di Gara e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- c) la cauzione provvisoria di cui al successivo **paragrafo 7.1.1.**;
- d) la dichiarazione di disponibilità di un primario istituto di credito a costituirsi fideiussore in favore di AMET per il pagamento da parte del concorrente del prezzo offerto per l'acquisto del ramo d'azienda.
- e) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità dei necessari poteri di rappresentanza da parte del sottoscrittore dei documenti di cui al presente paragrafo;

Tutti i documenti contenuti nella busta "A" dovranno essere **sottoscritti** dal concorrente e dovranno essere muniti di una **fotocopia del documento di identità** del firmatario.

#### 7.1.1. CAUZIONE PROVVISORIA

A titolo di cauzione provvisoria, a garanzia dell'offerta, è richiesto al concorrente, **a pena di esclusione**, di produrre una fideiussione rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La cauzione provvisoria dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- o corrispondere ad **Euro 9.927,57** (novemilanovecentoventisettesette/57), **pari al 2%** del valore della base d'asta;
- o avere validità per un periodo di almeno **180** (centoottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

La fideiussione dovrà, **a pena di esclusione**, prevedere espressamente:

- o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale;
- o la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- o l'operatività entro **15 (quindici) giorni** su semplice richiesta scritta di AMET;

La cauzione provvisoria potrà essere escussa nei seguenti casi:

- falsa dichiarazione contenuta nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale e professionale;
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto di cessione del ramo d'azienda nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- mancata sottoscrizione del Contratto di cessione del ramo d'azienda per fatto proprio dell'aggiudicatario.

#### 7.2. BUSTA "B"

Nella busta recante la dicitura "**B – OFFERTA ECONOMICA**", il concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione** in quanto elemento essenziale dell'offerta, la dichiarazione di offerta economica conforme al modello di cui all'**Allegato 3** all'Avviso d'Asta, contenente le seguenti informazioni:

- a. l'indicazione, secondo le modalità di cui al successivo **paragrafo 8.1.**, in cifre ed in lettere, del prezzo offerto per l'acquisto del ramo d'azienda, che dovrà essere superiore al prezzo posto a base d'asta, come indicato nel precedente paragrafo **3.2.**; in caso di discordanza tra l'indicazione espressa in cifre e quella espressa in lettere verrà ritenuta valida la più alta delle due;

## 8. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

### 8.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura sarà aggiudicata al concorrente che offrirà il maggior rialzo sul valore posto a base d'asta pari a Euro **496.378,40** (quattrocentonovantaseimilatrecentosettantotto/40).

**Non sono ammesse offerte in ribasso a pena di esclusione dalla procedura.**

Completata l'apertura di tutte le dichiarazioni di offerta economica, verrà compilata la graduatoria delle stesse ordinate in funzione del prezzo proposto, senza necessità di conversione di tale prezzo in punteggio convenzionale.

## 9. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

Saranno **esclusi** dalla procedura le offerte:

- nelle quali siano presenti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nell'Avviso d'Asta e nel presente Disciplinare di Gara;
- che siano sottoposte a condizioni o offerte che presentino correzioni o non comprensibili;
- incomplete e/o parziali;
- inferiori alla base d'asta;
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- revocare, sospendere, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente.

L'Amministrazione si riserva di richiedere ai concorrenti, via posta elettronica certificata, di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di valutare l'eventuale realizzazione nella presente asta di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della legge n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione da successive procedure di gara indette da AMET, con riserva – in ogni caso – di segnalare alle competenti Autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato, anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

## 10. OPERAZIONI DI GARA

Il seggio di asta (il “**Seggio**”) è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il seggio di asta procederà – in seduta pubblica – all'apertura delle buste “A” con conseguente valutazione della documentazione ed ammissione dei concorrenti e, poi, delle buste “B” contenenti le offerte economiche.

Alla seduta pubblica potranno partecipare fino ad un massimo di due rappresentanti per ciascun concorrente muniti di delega.

### 10.1. APERTURA DEI PLICHI

In seduta pubblica, presso la sede di AMET in Piazza Plebiscito n. 20, Trani (BT) il giorno 2 maggio 2023 alle ore 13:00, il Seggio procederà:

- a. all'accertamento della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, della loro regolarità ed integrità;
- b. all'apertura dei plichi per verificare la presenza delle buste "A" e "B", inserendo in un contenitore tutte le buste "B" – Offerta economica;
- c. all'apertura delle buste "A" di tutti i concorrenti e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.

Il Seggio, sempre in seduta pubblica, provvederà a valutare il contenuto dei documenti presenti nella busta "A". All'esito delle valutazioni e delle verifiche di cui sopra, il Seggio si pronuncerà sulle ammissioni dei concorrenti. Il Seggio si riserverà l'eventuale ammissione qualora siano indispensabili chiarimenti. Di tali decisioni sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, sia in seduta pubblica che via posta elettronica certificata.

### 10.2 APERTURA DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA

Nel rispetto del principio della concentrazione delle operazioni di asta, nella medesima seduta pubblica presso la sede di AMET, il Seggio procederà all'apertura delle buste "B" dei concorrenti ammessi e alla lettura delle offerte economiche presentate.

Il Seggio procederà, quindi, all'esame delle offerte economiche dei concorrenti ammessi formulando la graduatoria.

In caso di perfetta parità di prezzo tra due o più offerte, si procederà a convocare via PEC i concorrenti che le hanno formulate per un ulteriore rialzo. Se i rappresentanti delle società in posizione di parità saranno presenti alla seduta pubblica, AMET inviterà gli stessi ad offrire il rialzo nel corso della seduta medesima.

### 11. AGGIUDICAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

Il responsabile del procedimento, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, provvede:

- a. a richiedere all'aggiudicatario di far pervenire all'Amministrazione entro il termine di **10** (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la dichiarazione *ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000* attestante la persistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e la documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico professionale e economico finanziari di cui all'art. 5.1. e all'art. 5.2. del presente Disciplinare di Gara;
- b. ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione (certificazioni, attestazioni, ecc.) che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente aggiudicatario;
- c. a richiedere la compilazione dell'autocertificazione della documentazione antimafia, così come disciplinato dal d.lgs. n. 159/2011.

Qualora la documentazione non venga prodotta o il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all'**esclusione dall'asta** del concorrente ed alla conseguente **escussione** della cauzione.

L'aggiudicazione sarà comunicata a tutti i concorrenti ed acquisterà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, all'esito positivo dei controlli, si procederà alla stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda, nelle forme indicate dal successivo paragrafo 12.

Si precisa che, ai sensi del D.M. del Ministero Infrastrutture del 02/12/2016, attuativo dell'art. 73, comma 4 del d.lgs. 50/2016, all'art. 3, comma, 1 le spese di pubblicazione dell'Avviso d'Asta, stimate in Euro **2.350,00 oltre iva e imposta di bollo**, dovranno essere rimborsate all'Amministrazione dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (v. art. 26 D.L. 24/04/2014 n. 66). L'Amministrazione, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione nella quale si riserva di indicare l'esatto ammontare delle spese di pubblicazione oggetto di rimborso, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche all'Avviso d'Asta.

## 11.2. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego e/o l'esclusione e il differimento dell'accesso sono disciplinati dalla legge n. 241/1990.

## 12. STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE

### 12.1. DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Ai fini della stipula del contratto di cessione del ramo d'azienda (di seguito anche solo "Contratto"), **pena l'annullamento dell'aggiudicazione**, l'aggiudicatario dovrà corrispondere:

- a. spese relative alla pubblicazione dell'Avviso d'Asta e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
- b. imposta di bollo per il Contratto.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, l'Amministrazione dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo.

L'Amministrazione si riserva di valutare se procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione precedentemente indicata entro il termine assegnato. L'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata a garanzia dell'offerta dal concorrente dichiarato decaduto.

### 12.2. STIPULA DEL CONTRATTO

Con l'aggiudicatario sarà stipulato, non prima di **35** (trentacinque) giorni, a decorrere dalla data della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ed entro il termine di **60** (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, il Contratto di cessione relativo al ramo d'azienda ceduto, secondo lo Schema di contratto di cessione di cui all'**Allegato 4** all'Avviso d'Asta.

La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. n. 159/2011.

Il Contratto verrà stipulato dinanzi ad un Notaio scelto da AMET. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del Contratto medesimo.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito nel corso della procedura).

All'atto della stipula del Contratto, il corrispettivo per l'acquisto del ramo di azienda deve essere versato dalla Cessionaria ad AMET, mediante uno o più assegni circolari tratti su istituto di credito di primaria rilevanza e perfettamente conforme/i alle previsioni di cui agli artt. 82 ed 83 del R.D. 21/12/1933 n. 1736, ovvero mediante uno o più bonifici bancari non revocabile/i che consenta/no un immediato – o pressoché immediato – accredito del relativo importo sul conto corrente bancario indicato da AMET per il pagamento, a condizione – nell'eventualità di adozione di tale ultima modalità di pagamento – che la cessionaria fornisca al cedente, prima dell'atto di sottoscrizione del Contratto, adeguata prova documentale dell'esecuzione del detto bonifico.

Nel caso di mancata stipula del Contratto, AMET si riserva la facoltà di sottoscrivere il Contratto con la seconda migliore offerta pervenuta nell'ambito dell'asta pubblica dapprima espletata.

### 12.3. CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO

Il contratto di cessione di cui all'**Allegato 4** all'Avviso d'Asta, prevede, tra le altre, le seguenti clausole:

- i) l'impegno all'assoluta riservatezza sulle informazioni, di qualsiasi natura, del quale il concorrente abbia conoscenza in relazione alla vendita dei rami d'azienda;
- ii) l'impegno alla stipula del contratto di trasporto dell'energia elettrica con il distributore locale come previsto dalla regolazione del settore (art. 4 del TIV ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73);
- iii) l'impegno alla stipula ovvero, qualora già presente, la modifica del contratto di approvvigionamento dell'energia elettrica con l'Acquirente Unico, come previsto dalla normativa del settore (art. 1, comma 2, d.l. 73/07);
- iv) l'impegno a garantire la separazione delle banche dati relative alla vendita dell'energia elettrica sul mercato libero e in maggior tutela e la garanzia che il trasferimento delle informazioni commercialmente sensibili tra imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica avvenga tramite procedure stabilite ai sensi di legge o della regolazione dell'Autorità, che assicurino la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle medesime informazioni come previsto dalla regolazione del settore (artt. 19 e 22 del Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas – TIUF);
- v) l'utilizzo del marchio "Servizio Elettrico Trani", nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 4.4. e 17 del TIUF;
- vi) l'impegno a mantenere uno sportello dedicato all'assistenza clienti di Servizio Elettrico Trani, nel Comune di Trani, fino alla cessazione del servizio di maggior tutela;
- vii) il pagamento da parte dell'acquirente delle spese per il servizio di portabilità consistente nel trasferimento del *database* contenente i dati e le informazioni relative ai rami d'azienda dal sistema informativo della cedente a quello della cessionaria nonché le ulteriori spese rientranti nel novero di cui all'art. 1196 c.c., incluse quelle che fossero o si rivelassero necessarie per la consegna, l'utilizzazione e/o lo sfruttamento del ramo di azienda, e quindi dei beni e diritti che la compongono, nonché quelle per l'ottenimento ed il rilascio di una qualsiasi Autorizzazione e la conclusione di – o la successione in – qualsiasi rapporto contrattuale;
- viii) la revisione automatica del prezzo di cessione del ramo d'azienda – senza ricorrere ad una nuova asta pubblica – in conformità agli articoli 2.3 e 2.4.1. dello schema di contratto di cessione di cui all'**Allegato 4** all'Avviso d'Asta.

### 13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del contratto è competente il Foro di Trani, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito dell'asta regolata dal presente Disciplinare di Gara.


**Il responsabile del Procedimento:**

Dott. Paolo Romanelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Romanelli'.

L'Amministratore Delegato

Dott. Michele Pasculli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Pasculli'.